

## Estratto dal Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all'abusivismo professionale

(omissis)

### SEZIONE III

#### CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE

##### Art. 11 (Contrasto dell'abusivismo professionale)

1. I.I.N.L. si impegna a promuovere specifici interventi ispettivi volti al contrasto del fenomeno dell'abusivismo professionale anche su specifiche segnalazioni del Consiglio Nazionale o dei Consigli provinciali dell'ordine dei Consulenti del lavoro.

##### Art. 12 (Oggetto dell'attività di contrasto all'abusivismo professionale)

1. L'attività di contrasto di cui all'art. 11 avrà ad oggetto le seguenti attività:

- verifica del rispetto del dettato normativo di cui alla L. n. 12/1979 ed in particolare modo della riserva legale indicata nel comma 1, dell'art. 1, della predetta legge, la quale dispone che gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono svolti dal datore di lavoro, possono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri soggetti indicati nel sopraccitato art. 1;

- verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o dai professionisti indicati nell'art. 1, comma 1, della predetta L. n. 12/1979 e devono, comunque, svolgere esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti);

- verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dei datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata L. n. 12/1979, possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall'attuale prassi amministrativa.

##### Art. 13 (Impegni reciproci)

1. Le Parti concordano che:

- il personale ispettivo verifichi che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro;

- il personale ispettivo accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 abbiano inoltrato la prescritta comunicazione agli I.T.L. delle Province nel cui ambito intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste ed, in mancanza, non consenta agli stessi di assistere all'ispezione;

- il personale ispettivo provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 a dare immediata comunicazione alle autorità competenti. Non consenta, infine, al soggetto non autorizzato di assistere all'ispezione.

2. L'I.N.L. si impegna a:

- rendere pubblicamente consultabile l'elenco nominativo degli altri professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, con l'indicazione dell'albo professionale di appartenenza nonché dell'area geografica indicata per l'esercizio dell'attività professionale, che abbiano adempiuto alla prescritta comunicazione, relativa allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, come definita dalla nota prot. n. 32 del 15 febbraio 2018 dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- provvedere affinché nel sopra citato elenco vi sia puntuale evidenza anche delle comunicazioni cartacee rice-

vute nelle more della istituzione delle modalità di comunicazione di cui sopra;

- rendere pubblicamente consultabile l'elenco dei nominativi dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 che assistono centri di elaborazione dati (CED), per i quali sia stata effettuata la prescritta comunicazione all'ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio.

3. L'I.N.L. si impegna affinché le proprie strutture territoriali:

- comunichino periodicamente al competente Consiglio provinciale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro i dati statistici relativi agli accertamenti riferiti all'esercizio abusivo della professione, anche in relazione alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli dell'ordine.

- verifichino, secondo la programmazione della sede, quali siano le effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati (CED), compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni di Categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dai Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dell'art. 14, comma 1, della lett. b), della L. n. 12/1979;

- effettuino nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati (CED) che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolare modo, deve essere accertato che i predetti centri di elaborazione dati (CED): svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa; siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979; abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività ed abbiano effettuato la prescritta comunicazione all'ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Il Consiglio Nazionale s'impegna:

- a mettere a disposizione dell'I.N.L., attraverso i necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo e comunque a mettere a disposizione l'elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro;

- affinché i propri Consigli provinciali dell'ordine pongano in essere ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all'abusivismo professionale.

4. Le Parti, anche nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui all'art. 2, predispongono congiuntamente delle linee guida, da mettere a disposizione del personale ispettivo, al fine di agevolare ed uniformare l'attività di verifica ed individuazione del fenomeno, individuando altresì le procedure operative finalizzate alla gestione delle segnalazioni dei casi di presunto esercizio abusivo della professione. Inoltre, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. In occasione di tali incontri, l'I.N.L. renderà noti gli esiti delle attività svolte in materia di contrasto all'abusivismo professionale producendo, altresì, un report statistico sulle attività effettuate contenente la tipologia ed il numero dei soggetti di cui i soggetti ispezionati si sono avvalsi.

##### Art. 14 (Ulteriori iniziative)

1. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2 possono essere individuate ulteriori iniziative ritenuti utili a potenziare l'attività di contrasto all'abusivismo professionale. A tal fine il Gruppo potrà essere affiancato da esperti identificati dalle Parti di comune accordo, in diversi settori.